

Ammortizzatori sociali in deroga: chiarimenti Inps a tutto campo

Antonino Cannioto *Esperto in materia previdenziale*
Giuseppe Maccarone *Consulente del lavoro in Roma*



Il riepilogo della disciplina: dall'anticipazione in via sperimentale per il periodo 2009-2010 dei trattamenti di integrazione in deroga alla compatibilità delle integrazioni salariali con il lavoro accessorio

Inps
Circolare 26.5.2009, n. 75

Nei momenti caratterizzati da una crisi del sistema economico, gli ammortizzatori sociali guadagnano automaticamente un posto di primo piano. In tutta la prima parte del 2009 e, invero, anche nell'ultima metà del 2008, la stampa specializzata ha riservato un ampio spazio alle misure atte a coadiuvare le aziende e i lavoratori a superare il periodo di recessione che tutti auspicano sia breve, anche se i limiti dimensionali della crisi non sono noti e gli effetti ancora incerti. Le norme emanate dal Governo per fronteggiare il periodo congiunturale sono state diffusamente analizzate e dibattute sulle pagine di questa rivista. L'analisi, tuttavia, prosegue in quanto - come si verifica normalmente - il periodo che segue l'emanazione delle disposizioni legislative è caratterizzato dagli interventi degli Organismi e degli Enti che sono chiamati in causa dalle norme e a cui la legge, spesso, attribuisce il compito di dare attuazione alle disposizioni normative stesse. In questo intervento ci occuperemo di commentare la circolare Inps n. 75 del 26 maggio 2009, avente come oggetto gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009.

Le precisazioni Inps

Nel documento l'Istituto affronta diverse tematiche, quali l'anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente (in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali); l'estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per Cigs e mobilità; l'eliminazione dell'obbligo del previo

esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga; la compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per l'anno 2009. Alla circolare è allegato un modello denominato IG Str. Aut. Cod. SR41 (pubblicato in www.guidaallavoro.ilsole24ore.com).

Nella prima parte della circolare n. 75/2009, l'Inps fornisce un riepilogo delle principali norme disciplinanti l'istituto degli ammortizzatori sociali in deroga. In particolare, l'Istituto ricorda che, in linea con quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 2/2009, le risorse messe a disposizione dal Governo per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Ciò, evidentemente, non deve essere interpretato come un automatico inserimento di soggetti esclusi nel quadro normativo generico previsto per le misure ordinarie. In altri termini, vogliamo ricordare che se un'impresa attiva la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs),

non può ricomprendere gli apprendisti nell'intervento; l'esclusione di tali soggetti resta valida e operante così come sancito dall'impianto legislativo vigente. L'Inps sofferma la propria attenzione sulla possibilità offerta ai lavoratori licenziati che non hanno diritto al trattamento di mobilità, di percepire un sostegno economico pari all'indennità di mobilità per un periodo che viene stabilito nel provvedimento di concessione. Il diritto a percepire qualunque trattamento economico di sostegno al reddito è subordinato al rilascio - da parte degli interessati - di una dichiarazione di disponibilità immediata ad accettare offerte lavorative oppure a frequentare un percorso di riqualificazione professionale. L'Inps ricorda che le modalità di applicazione di tale principio sono contenute in un apposito decreto ministeriale (emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del Dl n. 185/2008) che attualmente è in fase di registrazione. Di conse-

*Sul sito Inps
il modello
IG Str.Aut.Cod.SR41*

Cassa integrazione in deroga

Nuove concessioni



- Il Ministero del lavoro può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, concessioni di trattamenti di Cassa integrazione nel caso di programmi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi o aree regionali

Proroghe del trattamento



- Il Ministero del lavoro può disporre proroghe delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga con durata non superiore a 12 mesi.
- Non è più previsto il vincolo dell'erogazione dei trattamenti di sostegno alla stipulazione di accordi territoriali di gestione delle eccedenze;
 - non è più prevista la riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008



Cig ordinaria

La norma non distingue tra Cig ordinaria e straordinaria, ne consegue che anche la Cig ordinaria può essere concessa in deroga

Lavoratori beneficiari



- Operai
- Intermedi
- Impiegati
- Quadri
- Viaggiatori e piazzisti
- Soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro

Cause di intervento



- Le Regioni, con le parti sociali, stabiliscono settori e ambiti di intervento della Cig in deroga



Anzianità aziendale di almeno 90 giorni



L'anzianità aziendale dei 90 giorni è richiesta anche per i trattamenti di Cig ordinaria in deroga

a cura di B. Gallo - Tratto da Il Corriere delle Paghe n. 6 - giugno 2009 - inserto

guenza - ai fini del riconoscimento del sostegno economico, vengono coinvolte le Regioni (o le Drl per Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna); il pagamento della prestazione è subordinato alla trasmissione telematica, da parte di questi ultimi, all'Inps delle relative autorizzazioni e alla sottoscrizione da parte dei lavoratori della dichiarazione di disponibilità contenuta nel modello allegato alla circolare (pagina 4). Allo stesso fine le aziende interessate devono trasmettere - esclusivamente in via telematica - all'Inps i dati retributivi che servono

per la liquidazione dei trattamenti (fogli 3 e 4 del mod. IG Str. Aut. Cod. SR41).

Pagamento diretto da parte dell'Inps dei trattamenti di cassa integrazione in deroga

In via assolutamente innovativa, la norma prevede che per il biennio 2009-2010 l'Inps paghi direttamente i trattamenti di integrazione salariale in deroga, prima ancora che venga rilasciata la relativa autorizzazione. Viene, tuttavia, ribadito nella circolare che l'intervento diretto dell'Istituto

deve essere espressamente richiesto da parte dell'impresa. Dall'esame della legge e da quanto affermato nel documento in rassegna, la richiesta del pagamento diretto da parte dell'Ente di previdenza non sembra soggiacere a particolari condizioni; l'importante è che ne venga fatta richiesta nella domanda a cui vanno allegati gli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale) e l'elenco dei beneficiari. Gli interessati sono, dunque, obbligati a inoltrare l'istanza all'Inps via web. Sono previsti anche specifici adempimenti a carico delle Regioni che devono trasmettere telematicamente all'Inps i provvedimenti autorizzativi dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori. Per questo saranno stipulate apposite convenzioni. Entrando ancor più nel dettaglio degli adempimenti a carico del datore di lavoro, rileviamo che la trasmissione della domanda va inoltrata tramite i servizi web del sito internet www.inps.it. Dopo essersi collegati si deve seguire il percorso: servizi OnLine/per tipologia di utente/aziende consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti/invio domande Cigs. Nella circolare viene ribadito che il servizio è a disposizione sia delle aziende che dei professionisti titolari di Pin; da ciò deduciamo, dunque, che le istanze possono essere presentate dai Consulenti per conto delle proprie aziende assistite.

Le imprese devono, però, tenere presente che la semplice presentazione della domanda all'Inps non è sufficiente; la stessa deve essere inoltrata anche alla Regione o - come già accennato - per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione regionale del lavoro.

A tale proposito vale la pena ricordare che, per le sospensioni dal lavoro successive al 1° aprile 2009, la domanda va inoltrata entro 20 giorni dall'inizio della sospensione stessa o della riduzione dell'orario di lavoro. Dopo aver ricevuto la domanda l'Inps esegue le verifiche tendenti ad accertare la sua validità formale, l'esistenza dei fondi, il rispetto dei termini di inoltro della domanda e l'esistenza dei requisiti soggettivi. Se tutto è in ordine la Sede dell'Istituto competente per territorio procede al pagamento della prestazione richiesta, direttamente ai lavoratori, per un massimo di quattro mesi dall'inizio del periodo interessato. Trascorso il quadrimestre, se la prevista autorizzazione non è stata ancora rilasciata oppure se la domanda è stata respinta, la sede dell'Inps recupera quanto erogato e ne dà comunicazione alla Regione. Per contro, se l'autorizzazione viene regolarmente rilasciata, l'Inps - dopo averla ricevuta telematicamente dalla

Regione - considererà definitiva la domanda. Potrebbe accadere che il provvedimento, mentre da un lato autorizzi l'accesso alla prestazione, dall'altro neghi la possibilità di pagamento diretto dell'Istituto. In tale evenienza, a partire dal mese seguente a quello di rilascio dell'autorizzazione, l'Inps sospende l'erogazione ai lavoratori e la corresponsione della prestazione diventa di competenza del datore di lavoro che è obbligato ad anticiparla per poi conguagliarla con i contributi dovuti all'Istituto. Dalla dinamica delle disposizioni legislative e della prassi amministrativa si rileva, dunque, che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia richiesto l'erogazione diretta da parte dell'Inps, in assenza di motivazioni ritenute sufficienti, con il conseguente rigetto della specifica richiesta, la diretta implicazione è quella già analizzata (vale a dire anticipo a carico dell'azienda a partire dal quinto mese) ma, nel contempo, l'impresa - per i primi quattro mesi - avrà potuto fruire di una «boccata di ossigeno» evitando di impiegare preziose risorse economiche (anche se solo a titolo di anticipo)

e i lavoratori, nello stesso periodo, hanno potuto contare sulla certezza della corresponsione del trattamento.

90 giorni

*l'anzianità
lavorativa
per la richiesta
della Cigs
in deroga*

Requisiti soggettivi

Ai fini dell'accesso ai trattamenti erogati in deroga, la legge prevede che si applichi, in via generale, la normativa in materia di requisiti soggettivi, già prevista per le prestazioni concesse in via ordinaria.

L'Inps, sul punto, precisa che la Cigs in deroga può essere concessa ai lavoratori che vantano un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni, maturata alla data di presentazione dell'istanza. Analogamente, per la concessione dell'indennità di mobilità in deroga è richiesto ai lavoratori il requisito di anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, comprese le sospensioni per ferie, festività e infortuni. Si tratta di una delle due condizioni volute dal comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 223/1991. Infatti, la stessa disposizione presuppone anche l'esistenza di un «rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine». L'Inps esclude, però, che questa ulteriore condizione possa trovare applicazione con riferimento alla mobilità in deroga; ciò in quanto - affermano i tecnici dell'Istituto, prevale il regime derogatorio contenuto nel Dl n. 185/2008.

Va, inoltre, ricordato che per espressa previsione normativa, nel computo dei 12 mesi, ai fini della concessione dell'indennità di mobilità, valgono

Iter presentazione domanda Cig in deroga

Presentazione domanda direttamente alla Regione (*)

(*) *Modello da utilizzare: ciascuna Regione ha adottato una modulistica propria che ricalca il modello CIGS-SOLID1*

Termine perentorio

- ❑ Entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell'attività lavorativa
- ❑ In caso di richiesta di pagamento diretto, il termine è 20 giorni dall'inizio della sospensione (art. 7-ter legge n. 33/2009)

Autorizzazione al trattamento da parte della Regione

Comunicazione all'azienda

Presentazione della domanda all'Inps con il modello **IG15/STR** scaricabile dal sito www.inps.it - modulistica e dei modelli IG-STR-AUT - SR41 in caso di pagamento diretto

Inps autorizza il conguaglio o effettua il pagamento diretto (in base a quanto concordato con le singole Regioni)

a cura di B. Gallo - Tratto da Il Corriere delle Pagine n. 6 - giugno 2009 - inserto

anche le mensilità accreditate (dalla stessa azienda) presso la gestione separata Inps, a favore dei lavoratori, in regime di monocommittenza, con reddito superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare). Sono, in ogni caso, esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata stessa (titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni). L'Istituto precisa, inoltre, che le condizioni esaminate trovano applicazione a partire dall'11 aprile 2009 e che a tal fine rileva la data di presentazione della domanda (per l'integrazione salariale) e la data di licenziamento (per la mobilità). Nella circolare in commento, l'Inps richiama anche alcune modifiche apportate all'articolo 19 del Dl n. 185/2008 dalla legge n. 33/2009. Con riferimento all'indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti (si tratta, lo ricordiamo, di due delle tre tutele previste dal comma 1, dell'articolo 19 del decreto), è stata eliminata la possibilità di erogazione del trattamento, in assenza dell'intervento di un ente bilate-

rale (che deve erogare almeno il 20% della prestazione). La precedente versione della norma aveva infatti previsto tale possibilità sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione. Tuttavia, per via delle modifiche introdotte, viene ora precisato che in assenza dell'intervento dell'Ente bilaterale (a prescindere dalla motivazione che determina il mancato intervento) si può comunque accedere ai trattamenti in deroga. Viene così superata la limitazione imposta dall'articolo 1-bis del Dl n. 185/2008 che dispone: «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1». Sulla base di questa previsione normativa appare evidente che non si può ricorrere agli ammortizzatori in deroga se prima non si è fatto ricorso agli altri strumenti (vale a dire disoccupazione ordinaria e

con requisiti ridotti). Poiché, tuttavia, queste forme di aiuto possono essere concesse solo se interviene anche l'Ente bilaterale, non prevedendo un correttivo, si rischiava di penalizzare quelle imprese che non fossero riuscite ad assicurarsi l'intervento dell'organismo bilaterale.

Infine, l'Istituto rammenta che è possibile, in via transitoria per gli anni 2009 e 2010 per i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati, ottenere un sostegno economico pari a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga. Il tutto, però, nei limiti delle risorse disponibili.

Il testo della circolare

1. Premessa

Quadro normativo

L'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell'art. 19 della legge n. 2/2009 e nell'art. 7-ter della legge n. 33/2009.

L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che «nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (...) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

L'articolo 19, comma 9-bis, della legge n. 2/2009 ha previsto che, in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla Finanziaria 2008, «nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle Province».

In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l'occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali Fse.

Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del lavoro e le singole Regioni, nell'ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell'importo erogato, fermo restando l'onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l'intero costo legato alla contribuzione figurativa.

2. Disciplina ammortizzatori sociali in deroga

In base all'articolo 19, comma 8, della legge n. 2/2009, «le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (...) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro

Inps - Circolare 26 maggio 2009, n. 75

Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga - Anno 2009

subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione». Contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula delle intese territoriali e

per il loro recepimento in sede governativa: il termine inizialmente previsto dall'art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 è stato infatti eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del Dl 10 febbraio 2009, n. 5.

Il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano essere finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell'anno 2008, con l'osservanza di «abbattimenti» delle prestazioni e con l'obbligo di frequenza di programmi di reimpiego.

Il comma 10-bis dell'articolo 19 prevede che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

Il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all'indennità di mobilità e la relativa durata è fissata con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa - prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria - avrà la durata e la valenza (ai fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Il comma 10 del medesimo articolo 19 sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli «in deroga», «è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale». Le modalità di applicazione di tale comma saranno precisate con il decreto interministeriale previsto dal comma 3 dello stesso art. 19 in corso di registrazione.

Pertanto, l'autorizzazione della concessione dell'ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna

alla rispettiva Direzione regionale del lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.

In attuazione del comma 3 dell'articolo 7-ter della legge n. 33/2009, la Regione trasmette all'Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell'indicazione dell'utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.

Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l'Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali dati all'Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell'apposita procedura Inps.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 della legge n. 2/2009 e succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità - sulla base di una modulistica definita dall'Inps - a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un'offerta lavorativa congrua.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all'Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41).

2.1. Anticipazione in via sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali

L'articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, «in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa».

Due le importanti novità:

- il pagamento anticipato che Inps può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all'Istituto;
- l'invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.

L'arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

La norma si riferisce alle domande relative a trattamenti

di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori interessati.

L'impresa interessata dovrà quindi:

- presentare **telematicamente** domanda all'Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale) e dall'elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo www.inps.it → Servizi OnLine → Per tipologia di utente → aziende consulenti e professionisti → servizi per le aziende e consulenti → invio domande Cigs. L'applicazione sarà accessibile mediante pin agli utenti Aziende e Consulenti.

- presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.

La sede Inps competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:

- requisiti formali della domanda;
- esistenza di adeguata capienza nell'ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;
- per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell'articolo 7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).
- i requisiti soggettivi.

Verificato quanto sopra, la sede darà luogo all'anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla Regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso l'azienda, mancando i prescritti requisiti.

Così come dispone il comma 3 della norma citata, le Regioni devono trasmettere all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l'elenco dei lavoratori. Tale trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione tra Inps e singola Regione.

A tal riguardo si richiama l'accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l'Inps e le Regioni ai fini e con l'obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.

Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura dell'autorizzazione, da provvisoria in definitiva.

Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto, la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall'impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.



2.2. Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per Cigs e mobilità

Il comma 6 del medesimo articolo 7-ter prevede che «al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito», si applichino anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso già previste per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.

Si applicherà dunque anche alle **integrazioni salariali concesse in deroga** alla normativa vigente l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo cui «l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento» (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto n. 4).

Si applicherà, invece, alle **indennità di mobilità concesse in deroga** alla normativa vigente, il requisito relativo all'«anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni», previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Si ritiene che non si estenda alle indennità di mobilità in deroga l'altro requisito previsto nell'articolo 16, comma 1, riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine; tale interpretazione si impone in quanto, con riferimento agli stessi ammortizzatori sociali in deroga, vale il principio speciale - contenuto nell'articolo 19, comma 8, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 - secondo cui «le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (...) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione».

Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di prestazioni «in deroga», l'anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).

I suddetti criteri si applicano a decorrere dall'11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:

- per l'indennità di mobilità, alla data del licenziamento;
- per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.

2.3. Eliminazione dell'obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga

Il comma 9 dell'articolo 7-ter, integrando e modificando l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:

- la lettera a) elimina la possibilità - prevista dal testo previgente fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del comma 3 - di concedere gli interventi di tutela previsti dal citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell'attività lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;

- il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 - modificato dal comma 9, lett. b), dell'articolo 7-ter - stabilisce che, in assenza dell'intervento integrativo degli Enti bilaterali, i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia intervento degli Enti bilaterali, è consentito un provvedimento in deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell'integrazione salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità);

- il comma 9, lettera c), dell'art. 7-ter, infine, prevede - in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010 - la possibilità che ai lavoratori interessati da sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati), possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

2.4. Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per l'anno 2009

L'art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l'art. 70 del Dlgs 10.9.2003, n. 276, sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

La suddetta norma - con efficacia limitata al solo anno 2009 - ha una duplice portata:

- da una parte amplia l'ambito soggettivo di applicabilità del «lavoro accessorio», che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;

- dall'altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare,

Quindi la norma consente ai lavoratori beneficiari di

integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.

Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel comma 1 dell'articolo 70 del Dlgs n. 276/2003.

Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all'applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.2007; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 3.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997). Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoc-

cupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate «a consuntivo» sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell'anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.

Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l'integrazione salariale o l'altra prestazione a sostegno del reddito, per l'intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.

Nel caso della mobilità, in particolare, non si applicherà l'istituto della sospensione dell'indennità di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto.

Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

Allegati omessi, disponibili in www.guidaallavoro.ilsole24ore.com.

Lavoro & Territorio

Determinazione 12.5.2009, n. 675

Oggetto: Fse 2007-2013. Por Ob. 2 «Competitività regionale e occupazione» Asse III - Inclusione sociale. Bando a sportello borse lavoro



Provincia di Pistoia: interventi a sostegno del reddito

La Provincia di Pistoia finanzia interventi coordinati per il sostegno a lavoratori/trici disoccupati/e esclusi dagli ammortizzatori sociali anche in deroga, ai fini di un loro reinserimento nella vita attiva.

In particolare è prevista l'erogazione di una borsa lavoro per le persone che svolgono o si impegnano a svolgere azioni di politica attiva del lavoro (formazione; tirocini formativi o di orientamento attivati nei Servizi per l'impiego della Provincia; altre azioni di politica attiva per il sostegno e l'accompagnamento alla ricollocazione lavorativa erogate dai Centri per l'impiego e dai Servizi territoriali per l'impiego), per un importo mensile pari a 500 euro al lordo delle ritenute dovute per legge. È richiesto lo svolgimento di un minimo di 30 ore mensili di attività, monitorata mensilmente dai Servizi per l'impiego. Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1) residenti o domiciliati in Provincia di Pistoia; 2) iscritti ai Centri per l'impiego della Provincia di Pistoia; 3) lavoratori subordinati e parasubordinati che successivamente al 31.12.2008 hanno perso l'occupazione a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale, il cui contratto è stato risolto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza; 4) non percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga; 5) unici percettori di reddito nel proprio nucleo familiare; 6) possessori di un reddito Isee inferiore alla soglia di 35.000 euro annui (risultante dalla dichiarazione Isee riferita all'anno d'imposta 2008).

Scadenza - Il bando è a sportello ed ha validità fino al 31.12.2009 salvo esaurimento risorse.

Deborah Coveri - Pragma Service Srl Pistoia

Lavoro & Territorio**Deliberazione
6.4.2009, n. 263**

Oggetto: Lr n. 69/2008 modificata dalla Lr n. 12/2009 - Indirizzi per interventi di sostegno al reddito e per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa

**Regione Toscana: interventi di sostegno al reddito**

La Regione Toscana, con la deliberazione in oggetto, ha approvato gli indirizzi per interventi di sostegno al reddito e per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa. Vediamo di seguito gli indirizzi approvati.

Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito

Possono presentare domanda di contributo i soggetti residenti in Toscana, provenienti da imprese con unità produttive o operative ubicate in Toscana e la cui soglia di reddito riferito all'anno 2008 sia di ammontare non superiore a 12.500,00 euro.

È inoltre necessario che tali soggetti, nel periodo intercorrente dall'1.12.2008 al 31.12.2009, rientrino nelle seguenti condizioni:

a) lavoratori a tempo indeterminato licenziati con un'anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 180 giorni solari complessivi;

b) titolari di contratto di collaborazione a progetto, di cui all'art. 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, con contratto intercorrente con un unico committente imprenditore e della durata minima di 180 giorni solari, risolto dal committente per assoggettamento dell'azienda a procedura concorsuale, per cessazione dell'attività, o per riduzione dell'organico aziendale dovuta alla situazione di crisi;

c) lavoratori a tempo determinato, provenienti da aziende assoggettate a procedura concorsuale, che abbiano cessato l'attività o che abbiano attuato una riduzione dell'organico aziendale dovuta alla situazione di crisi, con un'anzianità lavorativa presso la stessa impresa di almeno 180 giorni solari complessivi.

È inoltre necessario che tali soggetti siano iscritti, per la tipologia a), da almeno 3 mesi alle liste di disoccupazione presso i Centri per l'Impiego, che, per le tipologie b) e c); risultino non occupati per almeno tre mesi e non beneficiario di interventi di sostegno al reddito derivanti da ammortizzatori sociali in normativa vigente o in deroga. Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi sono i seguenti:

- sottoscrizione del patto di servizio integrato con il Centro per l'impiego; con il patto il disoccupato si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale;

- i soggetti non devono aver richiesto o essere beneficiari di altri provvedimenti pubblici.

L'entità del contributo è pari a 1.650,00 euro.

Indirizzi per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa

Possono presentare domanda di contributo i soggetti residenti in Toscana ed in possesso, oltre che degli stessi requisiti previsti per gli interventi di sostegno al reddito, anche dei seguenti:

- essere beneficiari della Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o dell'indennità di mobilità.

- essere soggetti titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa su cui non sono state concesse alla banca mutuante altre garanzie reali o personali. L'immobile acquisito con il mutuo non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9; e non deve avere un valore risultante dal contratto di mutuo superiore a 250.000 euro;

- i soggetti devono essere in regola con gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante al momento della richiesta.

- deve trattarsi di soggetti che non abbiano ottenuto dalla propria banca mutuante la sospensione gratuita del mutuo, anche in virtù di provvedimenti statali o di altre pubbliche amministrazioni.

L'entità del contributo è pari a 1.650,00 euro. La domanda può essere inoltra fino al 31.1.2010 con riferimento agli oneri finanziari sostenuti nel 2009.

Ivano Franco Colombo - Pragma Service Srl Pistoia

Lavoro & Territorio**Delibera 18.5.2009, n. 790**

Oggetto: Indirizzi e criteri generali di competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in deroga e relative disposizioni attuative

**Emilia Romagna: diffuso il fac-simile di domanda per la Cig in deroga**

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna, con la delibera 18.5.2009, n. 790, facendo seguito all'accordo sottoscritto con le parti sociali l'8 maggio 2009 (si veda Guida al Lavoro n. 22/2009, inserto, pag. IV), ha fissato le modalità operative che le aziende in situazioni di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione, operanti nel territorio regionale, devono osservare per fruire degli ammortizzatori sociali, anche in deroga. A tal fine è stato reso disponibile il fac-simile di domanda di concessione dei trattamenti in deroga, con le relative istruzioni di compilazione, che potrà essere inoltrato utilizzando il sistema di comunicazioni obbligatorie Sare.

La competenza a ricevere le istanze di concessione degli ammortizzatori sociali (a cui deve essere allegato l'elenco dei soggetti beneficiari e la dichiarazione di immediata disponibilità resa dagli stessi) è stata assegnata alla Direzione generale Cultura, formazione e lavoro - Servizio lavoro della Regione (Ufficio protocollo, stanza 714, viale A. Moro, 38 - 40129 Bologna). Più precisamente al predetto ufficio possono essere inoltrate le richieste di Cigo e Cigs in deroga o di mobilità in deroga.

La Regione provvede alla convocazione dell'incontro per l'esame della richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. La verifica di quest'ultima ed il provvedimento di concessione o di diniego si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esame congiunto. Del provvedimento di concessione viene data notizia all'Inps e alle Province territorialmente competenti oltre che agli interessati. I trattamenti di integrazione salariale vengono liquidati dall'Inps dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell'impresa. Per la fruizione dell'indennità di mobilità spetterà invece al lavoratore presentare la domanda all'Inps che provvederà alla liquidazione dei trattamenti.

Nei settori in cui è presente l'Ente bilaterale, le procedure per l'accesso ai trattamenti in deroga possono svolgersi con la collaborazione di tale ente. Le richieste di esame congiunto per le proroghe o per i rinnovi delle autorizzazioni ai trattamenti dovranno essere inoltrate prima che si siano conclusi i periodi degli ammortizzatori già concessi.

La delibera n. 790/2009, infine, precisa che se il lavoratore ha già beneficiato di altri trattamenti previdenziali e assistenziali per i periodi che successivamente sono stati riconosciuti oggetto di ammortizzatori sociali in deroga, in sede di liquidazione degli stessi, l'Inps procederà ad effettuare i conguagli.

Alberto Rozza**Integrazione salariale ordinaria industria ed edilizia: termine per la domanda****INPS - MESSAGGIO 28 MAGGIO 2009, N. 12231**

Oggetto: Domande di integrazione salariale ordinaria industria ed edilizia. Termine del 25 maggio 2009 di presentazione delle domande. Slittamento al giorno successivo.

Il giorno 25 maggio 2009, a causa di problemi tecnici derivanti dal mancato funzionamento del programma per la ricezione in via telematica delle domande di integrazione salariale, alcune aziende non sono state messe in grado di rispettare il termine di decadenza previsto per la Cig ordinaria. Si invitano, pertanto, le Sedi interessate a considerare prodotte in tempo utile anche le domande pervenute in via telematica in data 26 maggio 2009.